

AGENZIA PER LA
MOBILITÀ METROPOLITANA
CONSORZIO TRA ENTI LOCALI

Contratti di servizio e modalità di affidamento

Antonio Camposeo

11/03/2005

I contratti delegati

Lo Statuto del Consorzio prevede che l'Agenzia svolga tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti in ambito metropolitano con particolare riguardo alla:

- pianificazione del sistema della mobilità dell'ambito metropolitano e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dai comuni;
- programmazione di tutti i servizi e le infrastrutture del trasporto locale attraverso l'approvazione del programma triennale dei servizi del trasporto pubblico locale in area metropolitana;
- gestione delle risorse finanziarie conferite dagli Enti aderenti;
- monitoraggio della mobilità e controllo di efficienza ed efficacia dei servizi e delle infrastrutture e della qualità percepita;
- predisposizione dei bandi e gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza e **gestione dei relativi contratti di servizio**, vigilanza e poteri sanzionatori.

L'Agenzia subentra nella gestione dei contratti di servizio del trasporto pubblico già sottoscritti dagli Enti consorziati con gli attuali gestori.

I contratti delegati

- Il subentro è avvenuto per i contratti relativi ai seguenti servizi di trasporto:
 - automobilistici di tipo urbano e suburbano **Città di Torino**;
 - ferroviario (**Regione Piemonte – Trenitalia S.p.A.**);
 - automobilistici di tipo extraurbano (**Provincia di Torino**);
 - automobilistici di tipo urbano **Città Settimo**.
- Sono stati perfezionati e sono di prossima sottoscrizione i contratti relativi ai seguenti servizi di trasporto:
 - ferroviario (**Regione Piemonte – GTT S.p.A.**);
 - automobilistici di tipo urbano **Città di Chieri e Moncalieri**.

I contratti delegati

- L'acquisizione dei contratti di servizio, ha coinvolto l'Agenzia e gli Enti consorziati in un lavoro di precisazione della portata delle obbligazioni contrattuali.
- In particolare si è cercato di uniformare i testi contrattuali e di attenuare alcune distonie con la normativa di settore per:
 - obbligazioni che, vista la normativa vigente, sin dall'origine non avrebbero dovuto trovar spazio nei contratti di servizio;
 - obbligazioni ulteriormente precisabili;
 - obbligazioni non delegabili all'Agenzia.


I protagonisti del servizio pubblico

- Il carattere pubblico di un servizio, secondo le più recenti teorie elaborate dalla dottrina, riposa nella **doverosità (obbligatorietà)** della sua erogazione.
- Con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale, la doverosità è imposta dal legislatore con il D.Lgs. 422/1997, laddove prevede (art. 16 e 17) che siano individuati **servizi minimi, quantitativamente e qualitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini** ed i cui costi sono posti a carico del bilancio regionale, tenendo conto delle seguenti esigenze:
 - integrazione delle reti di trasporto
 - pendolarismo scolastico e lavorativo
 - fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio sanitari e culturali;
 - riduzione della congestione e dell'inquinamento.
- Per assicurare la mobilità dei cittadini, nei contratti di servizio sono definiti specifici **obblighi di servizio pubblico**, le cui corrispondenti **compensazioni economiche** devono anch'esse essere previste nei contratti di servizio.

I protagonisti del servizio pubblico

- I soggetti attivi che costituiscono la figura giuridica entro cui inquadrare il servizio pubblico sono tre:
 - **l'ente regolatore**: stabilisce i livelli minimi di servizio – anche dal punto di vista qualitativo - sulla base delle esigenze di mobilità dei cittadini, stabilisce le tariffe, seleziona il gestore, monitora il servizio erogato e compensa il gestore;
 - **il soggetto gestore**: organizza l'erogazione del servizio nel rispetto dei livelli di servizio pubblicati con la Carta dei servizi e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali pattuite con l'ente regolatore;
 - **il cittadino-cliente**: fruisce del servizio erogato dal gestore pagando la tariffa; percepisce il livello qualitativo del servizio reso verificando se vi è uno scostamento dal livello atteso; agisce sui propri rappresentanti affinché il servizio sia rispondente alle proprie attese.

I protagonisti del servizio pubblico



I protagonisti del servizio pubblico

- **Il cittadino-cliente**, non solo è il fruitore del servizio, ma è **anche il soggetto attivo** che si rapporta con:
 - **il gestore**, rappresentando uno dei due canali di remunerazione;
 - **l'ente regolatore**, mediante le pressioni che può esercitare attraverso i propri rappresentanti.
- **Il processo decisionale deve assolutamente partire dalla rilevazione dei i bisogni e delle preferenze del cittadino-cliente.**
- **Bisogni e preferenze** costituiscono la base sui cui costruire gli specifici elementi di **prestazione e di qualità** da richiedere in sede di gara ai concorrenti e da prevedere come obblighi di servizio nel contratto..
- **Gli standard di qualità ed i livelli di servizio** su cui si è impegnato il soggetto affidatario del servizio devono essere contenuti anche nella **Carta dei Servizi** divenendo **impegni specifici** nei confronti dei cittadini-clienti.

I protagonisti del servizio pubblico

- Nel caso in cui il soggetto gestore non riuscisse a mantenere tali **impegni**, e qualora siano specificate delle **soglie minime di accettabilità**, potranno essere individuate delle **penali** (previste nel Contratto di servizio) o dei **rimborsi al cliente** (previsti nella Carta dei servizi).
- Il contratto di servizio e la carta dei servizi sono gli strumenti che collegano i diversi protagonisti del processo decisionale che sottende l'erogazione del servizio pubblico: ente regolatore, gestore, cittadino-cliente.
- Ciascun attore pone in tale rapporto le proprie specifiche istanze: è necessario che gli strumenti siano adeguati alla soddisfazione di tali attese traducendole in specifici impegni delle parti e prevedendo conseguentemente un adeguato sistema di monitoraggio.
- **Affinché il processo decisionale a tre funzioni, è altrettanto importante che i due strumenti (la Carta ed il Contratto) siano coerenti e coordinati tra loro.**

Le modalità di affidamento del servizio di TPL

La legislazione in materia di servizi di TPL

- La materia dei servizi pubblici locali è regolata nel D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in particolare nell'art. 113 laddove viene disciplinata la “Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”
- **Con l'approvazione della Legge 15 dicembre 2004, n. 308 (c.d. “Delega ambientale”), che ha introdotto il comma 1 bis all'art. 113 (“Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni”), il settore del trasporto pubblico locale è stato escluso dall'applicabilità dello stesso articolo 113.**
- Con ciò è venuta meno la possibilità di procedere all'affidamento diretto dei servizi a società a capitale misto pubblico – privato o a capitale interamente pubblico (fattispecie previste dall'art. 113 comma 5 rispettivamente lett. b) e c).
- Tutta la materia resta pertanto disciplinata dal **D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422** e successive modificazioni e, per il Piemonte, dalla **L.R. 4 gennaio 2000, n. 1**, che individuano la procedura concorsuale come unica modalità di affidamento.

Le modalità di affidamento del servizio di TPL

La legislazione in materia di servizi di TPL

- Il **D.Lgs. 422/1997** (art. 18 comma 2 - lett. a) prevede che le regioni e gli enti locali garantiscono *“il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19 e in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio.*
- La **L.R. 1/2000** (art. 11 comma 2) stabilisce che *“... l'aggiudicazione avviene sulla base del criterio previsto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, secondo le procedure previste dall'articolo 12, comma 2 e dall'articolo 13, limitatamente ai casi contemplati, del D. Lgs. 158/1995, nonché secondo quanto stabilito dall'articolo 18 comma 2, lettera a), ultimi tre periodi del D. Lgs. 422/1997 e successive modificazioni.”*
- Il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 158, a cui si riferisce il legislatore regionale, attua le direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alla procedure di appalti nei settori esclusi.

Le modalità di affidamento del servizio di TPL

La legislazione in materia di servizi di TPL

- L'ambito di applicazione del D.Lgs 158/95 è contemplato dall'art. 1: *“le disposizioni del presente decreto disciplinano integralmente l'aggiudicazione ... di servizi di cui agli articoli 7 e 9 da parte dei soggetti indicati all'art. 2, che operano nei settori definiti negli articoli da 3 e 6”*.
- L'art. 2 individua gli **enti territoriali e locali** tra i soggetti aggiudicatori.
- L'art. 5 individua il **settore Trasporti**, specificando che rientrano in tale settore: *“la gestione di reti di trasporto pubblico per ferrovia, sistemi automatici, tramvia, filovia o autobus, il cui esercizio sia subordinato alle prescrizioni delle competenti autorità pubbliche sui percorsi, sulle capacità di trasporto disponibili o sulla frequenza del servizio, con esclusione del servizio di trasporto mediante autobus qualora esso possa essere liberamente svolto, su tutto o parte del territorio nazionale, da altri soggetti in assenza di concessione alle stesse condizioni previste per i soggetti aggiudicatori”*
- Se non fosse per il richiamo specifico effettuato dal legislatore regionale, **l'ente locale**, non operando nella gestione delle reti di trasporto, ma rivestendo invece la funzione di autorità pubblica che stabilisce le prescrizioni relative ai percorsi, alla capacità e frequenza del servizio **non sarebbe un soggetto a cui si dovrebbero applicare le disposizioni di cui al D.Lgs. 158/95**.
- Il richiamo del legislatore regionale alla disciplina del D.Lgs. 158/95, seppur letteralmente limitato alle procedure di cui all'art. 12 comma 2, è da ritenersi riferibile all'intero D.Lgs. 158/95.

Le modalità di affidamento del servizio di TPL

Le procedure previste dagli artt. 12 c. 2 e 13 del D. Lgs. 158/95.

- Le procedure a cui si riferisce l'art. 12 comma 2 del D.Lgs. 158/95 sono:
 - **la procedura aperta**
 - **la procedura ristretta**
 - **la procedura negoziata.**
- Tutte le procedure hanno in comune la **pubblicizzazione della fase di avvio** che può avvenire mediante la pubblicazione del **bando di gara** che contiene tutti gli elementi necessari alla presentazione delle domande di ammissione alla gara ed alla presentazione delle offerte. Lo strumento di pubblicità procedure ristrette e negoziate può essere rappresentato **dall'avviso indicativo annuale**.
- Ciò che per brevità di formulazione non può essere contenuto nel bando di gara o nell'avviso indicativo ma che necessariamente deve essere portato a conoscenza dei concorrenti affinché l'offerta sia formulata nella piena consapevolezza degli oneri della gara e di quelli del servizio oggetto della stessa, viene comunicato dall'ente aggiudicatore tramite documenti diversi che, a seconda della procedura utilizzata, sono il disciplinare di gara (strumento di pubblicità che integra il bando nel pubblico incanto), il capitolato d'oneri (contenente le condizioni di esecuzione del servizio) o la lettera d'invito.

Le modalità di affidamento del servizio di TPL

Le procedure previste dagli artt. 12 c. 2 e 13 del D. Lgs. 158/95.

La procedura aperta

- Nella procedura aperta ogni concorrente può presentare un'offerta. Il decreto chiarisce che costituisce procedura aperta il pubblico incanto.
- Elemento caratterizzante della procedura è la concentrazione della fase di selezione (nella quale è valutata la documentazione relativa all'ammissione dei concorrenti alla gara) e di esame delle offerte (nelle loro componenti tecniche ed economiche) in un unico contesto temporale, la gara pubblica, che si svolge con continuità e, salvo limitate eccezioni, alla presenza degli interessati sino alla proclamazione del miglior offerente.
- Le caratteristiche sopra descritte rendono l'utilizzo della procedura in esame alquanto difficoltoso nelle gare in cui debba essere affidata la gestione di reti di trasporto, laddove sia la fase di valutazione del possesso dei requisiti d'ammissione sia la fase di valutazione delle offerte sono fondate su valutazioni di carattere tecnico piuttosto complesse ed articolate.
- D'altra parte, la procedura aperta ha l'innegabile pregio di posizionare il gestore del servizio (incumbent) in una situazione di maggior incertezza rispetto alle altre procedure non potendo quest'ultimo sapere, sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, se e quali saranno i possibili concorrenti. Tale incognita rappresenta uno dei pochi strumenti in possesso dell'ente regolatore per riequilibrare, almeno parzialmente, l'asimmetria informativa che caratterizza il rapporto tra ente regolatore ed incumbent.

Le modalità di affidamento del servizio di TPL

Le procedure previste dagli artt. 12 c. 2 e 13 del D. Lgs. 158/95.

Le procedure ristrette

- Alle procedure ristrette partecipano i candidati invitati dal soggetto aggiudicatore. Il decreto chiarisce che rientrano nella tipologia la **licitazione privata e l'appalto concorso**.
 - **licitazione privata:** il soggetto aggiudicatore mette a base di gara un **progetto** che, benché soggetto a varianti, è comunque **definito**;
 - appalto-concorso: **il progetto è parte dell'offerta dei concorrenti**. Nell'appalto-concorso vi è, pertanto, una maggiore libertà dei concorrenti nel presentare l'offerta tecnico-economica ma anche una maggiore discrezionalità da parte della commissione giudicatrice.
- A differenza della procedura aperta le procedure ristrette si articolano in due fasi distinte:
 1. **selezione dei candidati** sulla base del possesso dei requisiti di capacità tecnica, economica e professionale richiesti per partecipare alla gara: in tale fase non vi è la presenza fisica degli interessati.
 2. **presentazione ed all'esame delle offerte** dei concorrenti selezionati ed invitati con **lettera d'invito**. Mentre la valutazione tecnica può avvenire in seduta riservata la valutazione dell'offerta economica deve avvenire necessariamente in seduta pubblica.

Le modalità di affidamento del servizio di TPL

Le procedure previste dagli artt. 12 c. 2 e 13 del D. Lgs. 158/95.

Le procedure ristrette

- La possibilità di suddividere la procedura in diverse fasi la rende particolarmente indicata per l'affidamento di servizi particolarmente complessi come la gestione di servizi di trasporto a rete per i quali la valutazione delle offerte debba tener conto di molte e complesse variabili tecniche.
- E' ipotizzabile che la procedura utilizzata per la selezione del gestore possa essere costituita da un mix delle predette procedure ristrette: una parte dei servizi sui quali i concorrenti saranno chiamati a presentare offerta sarà già definita dal soggetto aggiudicatore in un programma d'esercizio già individuato sul quale, per una parte o per tutto il programma, i concorrenti potrebbero essere chiamati ad esercitarsi in un progetto di riorganizzazione e sviluppo valutabile autonomamente.

Le modalità di affidamento del servizio di TPL

Le procedure previste dagli artt. 12 c. 2 e 13 del D. Lgs. 158/95.

La procedura negoziata

- Nella procedura negoziata “il soggetto aggiudicatore consulta i candidati di propria scelta e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto”. Il decreto chiarisce che costituisce procedura negoziata la **trattativa privata**.
- La scansione temporale è la medesima delle procedure ristrette ma si caratterizza dall'**assenza dell'aggiudicazione**: individuato il miglior offerente si apre una **fase di negoziazione del contenuto contrattuale libera nelle forme e nel contenuto** al termine della quale le parti decidono se pervenire o meno alla stipulazione del contratto.
- La procedura in parola risulta più flessibile solo in fase di negoziazione mentre, nelle fasi di selezione dei concorrenti ripercorre le fasi individuate per le procedure ristrette.
- In casi particolari, tassativamente previsti dall'art. 13 del decreto, la procedura negoziata può essere esperita senza la previa pubblicazione del bando ad esempio:
 - a) quando in risposta ad una procedura con indizione di una gara non siano pervenute offerte appropriate, sempre che le condizioni iniziali dell'appalto non siano modificate sostanzialmente;
 - i) per gli appalti da aggiudicare sulla base di un accordo-quadro purché sia soddisfatta la condizione di cui all'art. 16, comma 3.

Le modalità di affidamento del servizio di TPL

Le altre procedure previste dal D.Lgs. 158/95

- **Il sistema di qualificazione (art. 15)**
 - Consente di **selezionare in via permanente i candidati attraverso l'istituzione di elenchi costantemente aperti**: i candidati in possesso di specifici requisiti di qualificazione (moralì, tecnici e finanziari) chiedono di essere inseriti in tali elenchi in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore ha tempo otto mesi (elevabili a nove) per comunicare l'esito della domanda di iscrizione.
 - L'avvio del sistema avviene mediante pubblicazione dell'**avviso di esistenza di un sistema di qualificazione**. Qualora il sistema di qualificazione abbia una durata superiore al triennio l'avviso va pubblicato annualmente, altrimenti è sufficiente l'avviso iniziale.
 - Con il sistema di qualificazione si concentrano in un'unica fase l'indizione della gara e la selezione dei candidati.
 - I soggetti qualificati sono invitati dal soggetto aggiudicatore a presentare offerta mediante la procedura ristretta o negoziata, senza preventiva pubblicazione di un bando.
- **L'accordo-quadro (art. 16)**
 - E' il contratto stipulato tra il soggetto aggiudicatore ed uno o più prestatori di servizi, mediante il quale le parti, nel caso di pluralità di prestazioni protratte per un tempo determinato o in relazione ad uno specifico programma di prestazioni, fissano le condizioni generali di realizzazione del programma e le modalità di determinazione di successivi rapporti negoziali, soprattutto in riferimento ai prezzi ed eventualmente alle quantità.
 - L'affidamento dell'accordo-quadro avviene mediante le procedure ordinarie mentre gli affidamenti a valle dell'accordo quadro possono essere effettuati direttamente mediante procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di bando.

Le modalità di affidamento del servizio di TPL

Chi può partecipare alle gare?

- I candidati devono essere in possesso:
 - dei **requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti**, ai sensi della normativa vigente, **per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada** (art. 11 comma 1 L.R. 1/2000). Il riferimento normativo è al **D.M. 20-12-1991 n. 448** (sino a quando non sarà operativo il D.Lgs. 22-12-2000 n. 395).
 - **capacità di partecipare alle gare** così come prescritta **dall'art. 22 del D.Lgs. 158/95** che, per gli appalti di servizi, rimanda agli artt. da **12 a 16 del D.Lgs. 157/95**.
- **“Non sono ammesse a partecipare alle gare le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonchè alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i gestori delle infrastrutture ferroviarie, metropolitane, tranviarie e, in generale, di impianti fissi di trasporto e telecomunicazioni funzionali all'esercizio del trasporto”**(art. 11 comma 2 bis L.R. 1/2000)
- Il divieto “si applica a decorrere dalla scadenza del periodo transitorio (ad oggi, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 17/2004, individuato nel 31/12/2005), salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi specifici precedentemente forniti dalle società partecipanti alla gara stessa” (art. 11 comma 2 ter L.R. 1/2000).

Le modalità di affidamento del servizio di TPL

Chi può partecipare alle gare?

- I candidati possono presentarsi sia singolarmente sia sotto forma di
 - a) riunione d'impresе, individuali, commerciali o artigiane, e i consorzi (di cui alle successive lettere b), c) e d), che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprima l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti;
 - b) consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della *legge 25 giugno 1909, n. 422*, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla *legge 8 agosto 1985, n. 443*;
 - c) consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
 - d) consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b), e c) anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;
 - e) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico ai sensi del *decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (GEIE)*.

Le modalità di affidamento del servizio di TPL

I criteri di aggiudicazione.

- Il legislatore regionale ha stabilito che “l'aggiudicazione avviene sulla base del criterio previsto dall'articolo 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (**offerta economicamente più vantaggiosa**) ... nonchè secondo quanto stabilito dall'articolo 18, comma 2, lettera a), ultimi tre periodi del D.Lgs. 422/1997 e successive modificazioni”.
- Ai sensi del D.Lgs. 158/95 l'offerta economicamente più vantaggiosa è “valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo la natura dell'appalto, quali :
 - il termine di esecuzione o di consegna,
 - il costo di gestione,
 - il rendimento,
 - **la qualità,**
 - le caratteristiche estetiche e funzionali,
 - **il valore tecnico,**
 - il servizio successivo,
 - l'assistenza tecnica,
 - l'impegno in materia di pezzi di ricambio,
 - la sicurezza di approvvigionamento,
 - **il prezzo**

Le modalità di affidamento del servizio di TPL

I criteri di aggiudicazione

- L'elenco non è tassativo ed il soggetto aggiudicatore può scegliere tra essi o individuarne altri non tipizzati che però dovranno essere scelti in base a criteri rispondenti ad adeguatezza ed oggettività.
- Gli ultimi tre periodi dell'art. 18 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 422/1997 prevedono che:
- “La gara è aggiudicata sulla base delle
 - **migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio,**
 - **nonché dei piani di sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti,**
 - oltre che della fissazione di un coefficiente minimo di utilizzazione per la istituzione o il mantenimento delle singole linee esercite.
- Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziale per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti.
- Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al periodo precedente siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica”

Le modalità di affidamento del servizio di TPL

I criteri di aggiudicazione

Altre indicazioni sono fornite dal legislatore nazionale che, all'art. 18 del D.Lgs. 422/1997, oltre a prevedere il “ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio” stabilisce che ciò avvenga “sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19” :

- a) il periodo di validità;
- b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio;
- c) **gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli, e di regolarità delle corse;**
- d) la struttura tariffaria adottata;
- e) **l'importo eventualmente dovuto dall'ente pubblico all'azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto e le modalità di pagamento, nonché eventuali adeguamenti conseguenti a mutamenti della struttura tariffaria;**
- f) **le modalità di modificazione del contratto successivamente alla conclusione;**
- g) le garanzie che devono essere prestate dall'azienda di trasporto;
- h) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto;
- i) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai lavoratori dipendenti e al capitale investito, dal soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico, in caso di forti discontinuità nella quantità di servizi richiesti nel periodo di validità del contratto di servizio;
- j) l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria.